COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

AVVISO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017 E SMI., DI SERVIZI ED ATTIVITA' Di GUARDIANIA DEL PARCO "S. PUCCINELLI" E DEL PARCO "VILLA CECI" DI MARINA DI CARRARA PER IL PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER ULTERIORI 6 (SEI) MESI.

VISTI:
-gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione che richiamano alla necessità di garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà e di assistenza sociale, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;
-il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
-detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della Legge n. 59/1997 e smi, e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;
-quest'ultima norma dispone che "i Comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
-la L. 8-11-2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del terzo settore e in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni e enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati; questi soggetti, ai sensi dell'art. 1 comma 5, partecipano attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi;
-l'art. 5, al comma 2, della suddetta Legge che prevede che, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione negoziali che consentano ai soggetti del terzo settore la piena espressione della propria progettualità, mentre il comma successivo demanda alla Regione, previo un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, l'adozione di specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;
-il D.P.C.M. del 30 Marzo 2001, "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328" che dispone che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del terzo settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi, le amministrazioni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali in base alle quali, i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione degli obiettivi, ai sensi dell'art. 7;
-l'art. 2, comma 3, L.R. 24-2-2005 n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" dispone che la Regione e gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato;
-il Regolamento regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R poi sostituito con d.p.g.r. 22 marzo 2021, n. 12/R,

art.1 "Modifiche al DPGR 2/R del 9 gennaio 2018 (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale");
-il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 Giugno 2016, n. 106" di riordino e revisione della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore;
-l'art. 58 dello Statuto Comunale ai sensi del quale "Il Comune riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali";
-l'art. 62, comma 4 dello Statuto Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 20 del 05/03/2012 che promuove la gestione di servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito Albo regionale;
-l'articolo 56, comma 2, del Codice stabilisce che le Convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni pubbliche agli ETS, delle spese effettivamente sostenute e documentate;
-l'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario;

PREMESSO:
-che gli enti del Terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017;
-che gli Enti del Terzo Settore anzidetti non svolgono un ruolo sostitutivo a quello del Comune, ma integrativo, complementare e sussidiario permettendo di aumentare la capacità di offerta di servizi sociali e di rispondere ai cittadini in stato di maggior bisogno e di disagio;
-che tali progetti e servizi vengono svolti per fini di solidarietà, in aderenza agli indirizzi delle precitate leggi e regolamenti vigenti in materia di politiche sociali, realizzando appieno gli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale;
-che all'art. 5 comma 1, lett. e) tra le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il medesimo Codice riconosce " interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente";
-che all'art. 5, comma 1, lett. f) tra le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il medesimo Codice riconosce "gli interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio";
-che nel territorio comunale esistono e sono operanti Enti del Terzo Settore, così come definiti all'art. 4 del D. Lgs. 117/201/ e smi, di cui l'Amministrazione comunale si avvale per lo svolgimento di prestazioni ed iniziative a spiccata valenza sociale;
-che l'affidamento dei servizi di solidarietà sociale, si colloca all'intersezione tra due discipline, quella relativa all'affidamento degli appalti e delle concessioni di servizi in base alla normativa sui contratti pubblici, applicabile – sia pure con numerose deroghe – anche a tale settore, e quella specifica relativa agli enti del terzo settore, che costituiscono la categoria di operatori che per vocazione e tradizione più di frequente ambisce ad erogare tali servizi;
-come chiarito nella Determinazione Anac n. 4 del 7 Luglio 2011 come aggiornata con Delibere Anac n. 556/201/, n. 371/2022 e da ultimo Delibera n. 585 del 19 Dicembre 2023 ANAC 20 recante "*Linee Guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*" la scelta dei vari strumenti è rimessa alla scelta discrezionale ma motivata, dell'Amministrazione procedente, per cui nel quadro normativo vigente ogni fattispecie di cui trattasi si trova ad essere regolata tanto dal Codice del

terzo settore D. Lgs. 117/2017 e smi, quanto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 abrogato dal D.Lgs. 36/2023);
-che la Sentenza n. 131 del 2020 della Corte Costituzionale ha sancito la coesistenza di due modelli organizzativi alternativi per l'affidamento dei servizi sociali, l'uno fondato sulla concorrenza, l'altro sulla sussidiarietà orizzontale;
-che il secondo tipo dei succitati affidamenti riguarda in particolare i servizi sociali di interesse generale erogati dagli enti del Terzo Settore (ETS) e non rappresenta una deroga, da interpretare restrittivamente;
-che in un'ottica di applicazione e sviluppo del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività degli enti del terzo settore (ETS), assicura il coinvolgimento attivo di questi ultimi attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990;
-che ai sensi dell'Art. 6 del nuovo codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 36/2023 "*In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al d.Lgs. 117/2017, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato*"
- il D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 che al comma 1 dell'art. 56 rubricato "Convenzioni" cita: "*Le Amministrazioni pubbliche […] possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale* […] convenzioni *finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;*
- il D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 che al comma 3 dell'art. 56 cita: "*L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime";*
-l'art. 119, D.Lgs. 267/2000 che, in applicazione dell'art. 43, L. 449/1997, prevede che i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
-la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 "Determinazione delle linee guida per l'affidamento di servizi agli Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali" nella parte in cui illustra i principi della co-progettazione come espressione di partecipazione dei soggetti privati alle procedure di selezione pubblica;

Tutto ciò premesso, viene indetto il presente AVVISO

ART.1 – OGGETTO E FINALITA'

Con il presente Avviso, il Comune di Carrara intende indire una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56, co. 3 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nel rispetto del contemperamento tra i principi generali dell'attività amministrativa di imparzialità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, disciplinati dalla Legge 241/1990, ed i principi innovativi di risultato e fiducia, introdotti dal D. Lgs. 36/2023.
Tale procedura è finalizzata all'individuazione di un Ente del Terzo settore, come definito all'Art. 4 D.Lgs. 117/2017, per la co-progettazione di progetti di intervento finalizzati a garantire il servizio di

guardiania con attività di apertura e chiusura, custodia, piccola manutenzione e pulizia del Parco della Rimembranza, con l'obiettivo di garantire un'affidabile fruizione dello spazio di verde pubblico.
Tale procedura è altresì propedeutica ad un modello organizzativo di amministrazione condivisa che risulta coerente con l'Art. 6 del D.Lgs. 36/2023: "*In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato*".
Di seguito si forniscono le informazioni utili per la manifestazione di interesse che costituiscono elementi a base della procedura comparativa.

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore (ETS), come descritti all'Art. 4 del D.Lgs. 117/2017 smi, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione dell'Avviso.
Requisiti di ordine generale:
a) Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
b) sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'atto costitutivo, dallo statuto o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura del soggetto partecipante;
Requisiti in ordine all'affidabilità morale:
Essere in possesso di tutti i requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero non ricadere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'Art. 94 del D. Lgs. N. 36/2023, nonché in alcuno di quelli previsti dalla legislazione antimafia;
Requisiti di idonea capacità tecnico-professionale:
- possesso di idonea capacità tecnico-professionale, ovvero comprovata competenza ed esperienza nell'ambito degli interventi previsti da questo Avviso. Tale requisito dovrà essere provato con apposita autocertificazione in cui si dovranno descrivere gli interventi, il periodo di effettuazione a favore di quale Ente sono stati prestati.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Nell'ambito delle attività di interesse generale, così come previste dall'Art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, per brevità CTS) il presente Avviso contempla interventi ed attività che rientrano tra i bisogni già individuati dal Comune di Carrara nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nel settore sociale, relativi, nello specifico dei Parchi "S. Puccinelli" e "Villa Ceci con l'obiettivo di garantire un'affidabile fruizione dello spazio verde pubblico. In particolare, il servizio *de quo* consiste in:

- servizio di apertura e chiusura dei cancelli del Parco "S. Puccinelli" e del Parco "Villa Ceci";
- custodia dei servizi igienici pubblici nel "Parco S. Puccinelli";
- custodia, piccola manutenzione e pulizia del Parco "S. Puccinelli" e del Parco "Villa Ceci";
- servizio di guardiania assicurato, negli orari concordati in sede di co-progettazione, dalla presenza del personale volontario e/o dai Pas (progetti di attivazione sociale) e/o Work experience e i PUC (progetti utilità collettiva);
- segnalazione di eventuali presenze di siringhe usate che contestualmente verranno rimosse a

garanzia dell'incolumità dei fruitori del Parco "Villa Ceci";

- servizi di guardiania in occasione di eventi e festività;

In sede di co-progettazione verranno valutate le disponibilità orarie e giornaliere offerte dagli ETS ed il numero di volontari e/o dipendenti impiegati, tenuto conto che tali disponibilità costituiscono elementi determinanti per il punteggio da assegnare in graduatoria. Il Parco "S. Puccinelli" e Parco "Villa Ceci" sono ubicati a Marina di Carrara, spazi verdi pubblici che hanno i seguenti identificativi catastali: Parco "S. Puccinelli" fg. 101 mappale 1273, Parco "Villa Ceci" fg. 98 mappale 547 (Allegato A.1.)

ART. 4 – RISORSE

Lo stanziamento complessivo previsto per il rimborso delle spese sostenute ex D. Lgs. 117/2017 smi. per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 del presente Avviso è stabilito nella somma di euro **20.600,00 annui**, per un totale di **Euro 61.800,00,** da erogare nelle modalità previste dal D. Lgs. 117/2017 e smi., per la durata complessiva dell'affidamento corrispondente a n. 36 (trentasei) mesi, salvo ulteriore proroga di n. 6 (sei) mesi. L'articolo 56, comma 2, del Codice stabilisce che le Convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni pubbliche alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta i rimborsi spese di tipo forfetario.
Il rimborso economico delle spese sostenute avverrà "… nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione" come statuito all'articolo 56, comma 4. Saranno comunque ammesse nella percentuale d'uso dei mezzi e di utilizzazione del personale, le seguenti spese:
Spese per il personale:

- per il personale volontario, nei limiti di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, secondo quanto previsto all'art. 17 commi 3 e 4 D.Lgs. 117/2017;
- per il personale dipendente, in numero non superiore al 50% del numero dei volontari (dimostrabile attraverso libretti di servizio) secondo quanto prescritto agli artt. 33 comma 1 e 36 comma 1 D.Lgs. 117/2017;

Ulteriori spese, secondo il criterio suddetto:

- se inerenti esclusivamente al servizio 100%;
- se quota parte 20%.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare (ove previsto), al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Art. 5 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari, devono assicurarli sia contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è "elemento essenziale" delle Convenzioni tra enti del Terzo settore e le Amministrazioni pubbliche. I relativi costi, nella quota parte connessa al servizio, sono a carico dell'Amministrazione Comunale e sono compresi tra le spese rendicontabili citate, fermo restando che la stipulazione debitamente esibita, rimane a carico

dell'Ente che risulta aggiudicatario.

ART. 6 – DURATA

Il Comune si avvale dell'ETS per la gestione del servizio, con decorrenza dal 01/01/2027. L'affidamento avrà la durata di 36 (trentasei) mesi.

Inoltre, quale metodologia di attività collaborative, oltre che di procedimento amministrativo, orientate all'attivazione del partenariato, la co-progettazione ha una natura "circolare" per cui si prevede la possibilità di essere riattivata allorquando si manifesti la necessità o anche l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la co-progettazione. Tale riattivazione, non potrà comunque riguardare aspetti caratterizzanti del progetto e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner di co-progettazione.

Allo scadere dei termini, il Comune di Carrara può avvalersi della proroga contrattuale per il periodo massimo di n. 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 120, co. 10 D. Lgs. 36/2023, agli stessi patti e condizioni nelle more dell'espletamento di una nuova procedura comparativa, al fine di garantire l'esecuzione del servizio senza interruzioni fino al subingresso del nuovo aggiudicatario. Qualora il Comune non si sia avvalso della facoltà di proroga, la Convenzione/comodato si intende risolta senza necessità di alcuna disdetta delle parti.

ART. 7 – FASI DELLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

La procedura di co-progettazione di articola nelle seguenti tre distinte fasi:

Fase 1 – Individuazione degli enti del Terzo settore

- pubblicazione del presente Avviso pubblico per la selezione dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione e realizzazione delle attività di cui sopra;
- verifica del possesso, in capo ai soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla co-progettazione, dei requisiti di ordine generale, di affidabilità morale di idoneità capacità tecnica-professionale;
- valutazione, da parte di una Commissione Valutatrice tecnica nominata con Determinazione del Dirigente del Settore successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, delle proposte progettuali preliminari pervenute con attribuzione di punteggio in base ai criteri indicati all'Art.9;
- individuazione del soggetto che, tra le proposte pervenute, avrà raggiunto il punteggio più alto e comunque la soglia minima di 60 punti, con il quale si procederà alla Fase 2 della procedura.

Fase 2 – Co-progettazione del progetto definitivo

In questa fase si parte dal progetto preliminare predisposto dal soggetto selezionato nella Fase 1 e si procede alla loro discussione critica e suscettibile di variazioni ed integrazioni condivise in coerenza con gli elementi essenziali delineati dal programma del Comune e dal presente Avviso. Il tavolo di co-progettazione sarà composto dal RUP e da referenti del Comune di Carrara e dal rappresentante legale del soggetto selezionato, o suo delegato, con il supporto dei propri referenti tecnici. Il progetto definitivo dovrà definire di tutti gli aspetti esecutivi, tra i quali, in particolare:

a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;

b) definizione degli elementi e delle caratteristiche di ottimizzazione, innovatività e miglioramento della qualità degli interventi co-progettati;

c) definizione puntuale delle attività previste e dell'allocazione delle risorse umane e finanziarie, messe

a disposizione dal co-progettante;
d) definizione dell'organizzazione delle attività e dei servizi;
e) definizione dei contenuti della Convenzione.
Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per il Comune di Carrara, è condizione indispensabile per la stipula della Convenzione. Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di co-progettazione, il Comune si riserva la facoltà di revocare la procedura. La partecipazione degli enti del Terzo settore alle Fasi 1 e 2 non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi comunque denominati.

Fase 3 – Stipula della Convenzione
Conclusa la precedente fase 2, il Comune di Carrara procede a stipulare una Convenzione con il soggetto selezionato, avente ad oggetto l'esecuzione del progetto esito della co-progettazione con specifica disciplina dei reciprochi obblighi. La convenzione dovrà disciplinare, tra l'altro:
a. oggetto e durata;
b. il progetto esecutivo definitivo;
c. le modalità di gestione ed organizzazione;
d. gli impegni dell'ETS e gli impegni del Comune;
Il Comune si riserva, in qualsiasi momento:
–di chiedere all'ETS la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività.

ART. 8 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PROGETTUALI
1. Alla scadenza del termine fissato per la ricezione delle domande, il Responsabile Unico del progetto (RUP) ne valuterà la regolarità formale, la completezza della documentazione presentata, la corrispondenza ai requisiti richiesti dal presente Avviso, anche richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni ai candidati come meglio chiarito all'Art. 13 "soccorso istruttorio".
Al termine dell'esame formale, dichiarerà le ammissioni ed esclusioni dalla procedura e trasmetterà gli atti alla Commissione di valutazione, che verrà appositamente nominata successivamente alla scadenza dello stesso termine per la ricezione delle candidature.
2. La Commissione provvederà alla valutazione tecnica delle candidature ammesse, in base ai criteri qualitativi definiti al successivo Art. 9, procedendo come segue:
- apertura delle proposte progettuali;
- valutazione delle proposte progettuali, in seduta riservata;
- elaborazione dei punteggi finali e successiva proposta di provvedimento conclusivo del procedimento di co-progettazione.

3. Al termine della fase di selezione, gli atti saranno rimessi al RUP per l'avvio del Tavolo di co-progettazione cui sarà ammesso il candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto (la soglia minima da raggiungere è pari a 60/100).

ART. 9 - ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE
Considerati i requisiti richiesti dal Codice per potere stipulare la Convenzione con l'Amministrazione procedente, la graduatoria relativa ai progetti presentati sarà formulata applicando i criteri seguenti per un TOTALE 100 PUNTI:

a) qualità del progetto .....(MAX 50 PUNTI)
a.1) qualità complessiva del progetto (presentazione, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, originalità/innovatività)----------fino a 50 punti
a.2) disponibilità giornaliere----------fino a 30 punti
a.3) disponibilità orarie----------fino a 10 punti

b) servizi e attività analoghe già svolte con indicazione di tipologia, importo e complessità .....(MAX 25 PUNTI)
a.1) per la stessa amministrazione----------n. 5 punti per anno
a.2) per altre amministrazioni pubbliche ----------n. 3 punti per anno

c) numero di aderenti .....(MAX 10 PUNTI)
associazione con maggior numero di aderenti ---------- --punti 5
la seconda associazione con maggior numero di aderenti---------- --punti 2

d) formazione/aggiornamento del personale.....(MAX 10 PUNTI)
punti per numero di corso----------
-punti 1

e) proposte aggiuntive.....(MAX 5 PUNTI)
punti per proposta----------
-punti 1

Il Comune di Carrara si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla procedura selettiva, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione alla procedura. La partecipazione al presente Avviso non impegna l'Amministrazione Comunale all'attribuzione di benefici.

ART. 10 – TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

1. L'ETS che avrà superato la soglia di sbarramento nonchè ottenuto il punteggio più alto, sarà ammesso al Tavolo di co-progettazione (in avanti anche solo "Tavolo"), convocato dal Responsabile del progetto (RUP), secondo il calendario dei lavori da quest'ultimo previsto.
2. Scopo del Tavolo è la definizione, congiunta e condivisa tra Amministrazione procedente ed ETS, nel rispetto dei criteri di trasparenza e contraddittorio, di un progetto definitivo degli interventi e delle attività, che dovrà tenere conto delle attività aggiuntive indicate dal proponente in sede di proposta

progettuale.
3. Il progetto definitivo conterrà le modifiche e le integrazioni frutto del lavoro del Tavolo di co-progettazione, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale presentata dall'ETS ammesso.
4. Qualora il progetto definitivo così elaborato venga ritenuto soddisfacente, le parti coinvolte procederanno alla relativa sottoscrizione.
5. Qualora l'esito del Tavolo di co-progettazione venisse ritenuto insoddisfacente e non rispondente ai bisogni dell'Amministrazione procedente, quest'ultima potrà revocare l'intera procedura. Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento.
6. Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate e conservate agli atti, nel rispetto della tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza.
7. L'Amministrazione procedente è manlevata da qualsiasi responsabilità correlata alla partecipazione dell'ETS al Tavolo di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente prodotta in quella sede.

ART. 11 – CONVENZIONE
Terminata la fase di co-progettazione e dettagliato il progetto definitivo, l'ETS selezionato sarà invitato dall'Amministrazione procedente alla stipula di un'apposita Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti tra le parti.
La Convenzione, recependo gli elementi contenuti nel presente Avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività frutto di co-progettazione, regolerà i rapporti tra il Comune di Carrara e l'ETS per la realizzazione degli interventi e delle attività oggetto di co-progettazione nella loro versione definitiva.
Con la stipula della Convenzione, il Comune di Carrara inviterà l'ETS selezionato a prestare polizza assicurativa RCT/RCO.
Il Comune si riserva, in qualsiasi momento di chiedere all'ETS selezionato la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifiche/integrazioni della programmazione delle attività.

ART. 12 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli enti del Terzo settore interessati devono presentare apposita domanda indirizzata al Comune di Carrara, compilando la modulistica disponibile sulla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Carrara all'indirizzo **www.comune.carrara.ms.it**
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre:

ore 13:00 del giorno Mercoledì 9 Dicembre 2026

La data di ricevimento della domanda è tassativa entro il termine stabilito. Il Comune di Carrara non è responsabile della mancata ricezione dell'istanza dovuta a eventuali disguidi o ritardi, né della mancata ricezione da parte dei soggetti destinatari di comunicazioni a loro dirette per inesattezza o non chiara indicazione, nell'istanza, dei dati anagrafici o dell'indirizzo.
La domanda dovrà essere redatta secondo il modello Allegato B) unitamente alla proposta progettuale di intervento dettagliandone le azioni, le modalità e gli strumenti di realizzazione. La domanda medesima deve essere corredata da:
- un valido documento di identità;

- lo statuto dell'ente redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata nel quale deve essere espressamente dichiarata la mancanza di finalità di lucro;
- copia dell'iscrizione del registro unico del terzo settore;
- l'impegno ad accreditare il servizio, ove non lo fosse, ai sensi della L.R. 82/2009 e DGR 245/2021 e smi;
- attestazioni, documenti o convenzioni a dimostrazione di esperienze idonee svolte per il Comune di Carrara o altre amministrazioni con descrizione degli interventi, il periodo di effettuazione e a favore di quale Ente sono stati prestati.

La domanda, che dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante, costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
La documentazione richiesta potrà essere trasmessa nei seguenti modi:
*) consegnata a mano all'Ufficio Protocollo sito in Piazza 2 Giungo n. 1 – 54033 Carrara
*) inviata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.carrara@postecert.it all'attenzione del Settore 8 – Supporto Organi Istituzionali/Servizi Sociali e Politiche Abitative;
*) inviata tramite Poste Italiane o altro vettore autorizzato (farà fede in questi ultimi casi la data e l'ora di protocollazione da parte del Servizio competente).
La domanda, deve riportare su plico chiuso o nell'oggetto della PEC l'indicazione:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017 E SMI., DI SERVIZI ED ATTIVITA' Di GUARDIANIA DEL PARCO "S. PUCCINELLI" E DEL PARCO "VILLA CECI" DI MARINA DI CARRARA PER IL PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER ULTERIORI 6 (SEI) MESI.

L'Amministrazione potrà procedere ad un controllo a campione sulle dichiarazioni rese. Qualora i dati rilevati non dovessero corrispondere a quanto dichiarato al momento della presentazione della domanda, il rimborso spese verrà totalmente o parzialmente revocato, con conseguente segnalazione alle autorità competenti.

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023, è consentita la regolarizzazione della domanda presentata dagli ETS interessati per l'ipotesi in cui manchi o difetti una dichiarazione e, quindi, non risulti provato con certezza il possesso dei requisiti di partecipazione.
Possono essere sanate solo le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.
E' stabilito il termine non superiore a dieci giorni dalla comunicazione d'ufficio per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, decorso il quale il concorrente è escluso dalla procedura.

ART.14 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente Avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell'associazione e del suo recapito, se non desumibile

altrimenti dalla documentazione allegata;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;
d) prive dei requisiti richiesti.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. N. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e protezione dei dati. Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

ART. 16 - INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO

Il presente Avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale del comune di Carrara all' indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Sul medesimo sito saranno, inoltre, comunicate eventuali rettifiche, modifiche, integrazioni all'Avviso. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE ex L. 241/90: Comune di Carrara, con sede legale in Carrara, Piazza 2 Giugno – 54033 Carrara, tel: +390585/6411, sito internet: www.comune.carrara.ms.it, pec: comune.carrara@postecert.it

SETTORE COMPETENTE: Settore 8 – Supporto organi istituzionale / Servizi sociali e politiche abitative

Dirigente Dott.ssa Barbara Tedeschi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott.ssa Barbara Tedeschi – tel. 0585641534.

Il Dirigente del Settore 8
Supporto Organi Istituzionali/Servizi Sociali e
Politiche Abitative
Dott.ssa Barbara Tedeschi